



CONS. STATO, SEZ. V, ORD. 3 MARZO 2016, N. 886

Mar 11, 2016 | Giurisprudenza, Giustizia
Amministrativa, Marzo 2016 | 0 | ★★★★★

ONERI DI SICUREZZA AZIENDALE: SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

1. Alcuni Tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Piemonte, ord. 16 dicembre 2015, n. 1745; T.A.R. Campania, Napoli, ord. 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell'offerta economica,

ACCEDI
ALLA
SEZIONE

OSSERVATORIO CORTE
COSTITUZIONALE

SCOPRI DI PIÙ

APPROFONDI

MENTI

Diritto Penale

Diritto
dell'innovazione

ADR
Mediazione

Diritto Sportivo

a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale. La questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Avv. Giovanni Dato

N. 00886/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09594/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9594 del 2015, proposto da:

Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., con Dolomiti Rocce s.r.l. e Gheller s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro

Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucci, presso il cui studio in Roma, viale Vaticano n. 48, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

EGEL s.r.l., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, n. 98/E;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Salerno: Sezione I, n. 02363/2015, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei lavori di intervento di sistemazione idrogeologica e di consolidamento di San Leone Castello.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina e di EGEL s.r.l.;

Visto l'appello incidentale da quest'ultima proposto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, Fenucci e Fortunato, su delega dell'avv. Gioia.

Rilevato che alcuni Tribunali amministrativi regionali (TAR Piemonte, ord., 16 dicembre 2015, n. 1745; TAR Campania – Napoli, ord., 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale.

Considerato che la questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima

che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Considerata, altresì, l'analogia con i rilevi di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 15 ottobre 2014, n. 28.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Sospende a data a destinarsi in attesa dell'inverarsi della condizione di cui sopra.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CONDIVIDI:



SHARE:



RATE:




[< Previous](#)[Next >](#)

T.A.R. Campania, Salerno,
sez. I, 26 febbraio 2016, n.
473


Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo
2016, n. 917

RELATED POSTS




**Cons. Stato,
sez. III, ord.
23 marzo
2017, n. 1322**

27 Marzo 2017




**T.A.R.
Calabria,
Reggio
Calabria, 12
maggio
2017, n. 438**

31 Maggio 2017



**Cons. Stato,
sez. V, 6
ottobre
2015, n. 4654**

12 Ottobre 2015



**Cons. Stato,
sez. V, 25
gennaio
2016, n. 245**

3 Febbraio 2016

Ricevi le Notifiche

RISPONDI

Scrivi qui il tuo commento...

ARTICOLI RECENTI

Bancarotta ed altri reati fallimentari

IL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 258/1958-intervento presso Università di Tor Vergata

Il principio di proporzionalità nella irrogazione delle sanzioni disciplinari (Tribunale di Termini Imerese, ord. 23/01/2019)

Illeciti previsti dal codice della strada: il ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato

I POST PIÙ LETTI

Delitti contro l'onore: la diffamazione ex art 595 C.P.

Il principio del buon andamento con i suoi corollari

Il delitto delle lesioni personali stradali gravi o gravissime nel diritto penale della circolazione stradale

DELITTI CONTRO LA P.A. : OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE EX ARTICOLO 341 BIS C.P.

Ricevi le Notifiche

CERCA ...

SEGUI RATIO IURIS SU FACEBOOK



FACEBOOK

Designed by **Elegant Themes** | Powered by **WordPress**

